
Gestione-Rifiuti.it



Regione Umbria

Legge Regionale n. 31 del 23 dicembre 2004

Integrazioni della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 Norme per la gestione integrata dei rifiuti

(B.U.R. Umbria n. 57 straordinario del 31 dicembre 2004)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Integrazioni dell'art. 17)

- 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, sono aggiunti i seguenti:
 - "2 bis. L'esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con apposito atto.
 - 2 ter. La provincia territorialmente competente, decorso un anno dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, entro i sessanta giorni successivi, verifica l'effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate e nel rispetto delle condizioni prescritte ai commi 1 e 2. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un complesso di beni organizzati a ciò finalizzati.
 - 2 quater. La provincia competente, ove accerti il mancato effettivo avvio delle operazioni di recupero assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell'attività e la cancellazione dal registro tenuto ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del d.lgs. 22/1997.".





Gestione-Rifiuti.it

ARTICOLO 2

(Integrazione della l.r. 14/2002)

- 1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 14/2002 è aggiunto il seguente:
 - "Art. 17 bis.(Sistema di recupero dei rifiuti)
- 1. La Regione, sentite le Province e i Comuni territorialmente interessati, promuove, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di libera concorrenza, la razionalizzazione, efficienza, autosufficienza e minore impatto ambientale delle attività di recupero dei rifiuti operanti sul territorio regionale mediante incentivi anche di natura finanziaria per la rilocalizzazione in aree idonee degli impianti esistenti, accorpamento di attività per aree vocate e classi merceologiche omogenee dei flussi di materiali in entrata ed uscita, potenziamento e sviluppo, anche consortile, delle attività di logistica, movimentazione e valorizzazione dei materiali secondo criteri di prossimità.".

ARTICOLO 3

(Norme finali e transitorie)

- 1. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata già iscritte nell'apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia finanziaria prevista all'articolo 17, comma 2 bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro di cui all'art. 33, comma 3 del d.lgs. 22/97.
- 2. Entro il termine di cui al comma 1 è data facoltà alle imprese di ridurre le quantità annue comunicate ed iscritte tramite apposita variazione da produrre alla provincia competente al fine di prestare garanzia finanziaria congrua all'attività effettivamente esercitata.
- 3. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata già iscritte nell'apposito registro provinciale da oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, alla verifica di effettivo avvio delle attività comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 bis.
- 4. Gli impianti di gestione di rifiuti effettivamente avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora lo stabilimento ovvero l'area adibita ad attività di recupero sia conforme alle norme tecniche indicate per lo svolgimento delle attività ma ricada in area non idonea secondo i criteri vigenti, sono esclusi da qualsiasi cambiamento delle operazioni di recupero di cui all'allegato C del d.lgs. 22/1997, nonché da qualsiasi estensione quantitativa e qualitativa delle tipologie di rifiuto rispetto al valore massimo effettivamente trattato negli ultimi tre anni. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 23 dicembre 2004

Il Vicepresidente LIVIANTONI

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



